

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 66

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 marzo 2003)

INDICE

BATTAFARANO: sull'istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione di Anzio (4-02261) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 3091	MANIERI, DEL TURCO: sulle immissioni in ruolo degli insegnanti (4-02999) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 3105
CASTAGNETTI: sul trasferimento del Museo astronomico copernicano (4-02496) (risp. Moratti, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	3092	MARINO ed altri: sulla raccolta dei rifiuti nel comune di Casoria (4-01908) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3109
CORTIANA: sulla tutela della <i>privacy</i> degli utenti del servizio di telefonia mobile (4-03174) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3094	MINARDO: sull'uso civile dell'aeroporto di Comiso (4-03556) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3110
sullo svolgimento di un viaggio didattico da parte del liceo scientifico Vasari di Figline Valdarno (4-03647) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	3097	MONTALBANO: sulla situazione del comune di Casteltermeni (4-03504) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3111
COSTA: sul ripristino del volo Alitalia Roma--Brindisi (4-03111) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3100	NOVI: sulla situazione del comune di Portici (4-03942) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	3113
FABRIS: sulla vicenda del signor Paolo Pozza (4-03477) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	3102	PEDRINI: sulle dimissioni del professor Leonardo Santi dalla carica di presidente del Centro di biotecnologie avanzate di Genova (4-01706) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	3117
		RIPAMONTI: sull'appalto dei sistemi per l'assistenza al volo (4-03324) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	3118
		RIPAMONTI ed altri: sulle campagne pubblicitarie delle Poste Italiane spa (4-03576) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	3121

SPECCHIA: sull'incremento dei voli per l'aeroporto di Brindisi (4-03318) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
Pag. 3123

VISERTA COSTANTINI: sui segretari comunali e provinciali in condizione di disponibilità (4-03907) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
Pag. 3125

BATTAFARANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Anzio, frequentato da circa 800 alunni di cui almeno una quarantina portatori di *handicap*, svolge la sua attività a far data dagli anni Sessanta ed a tutt'oggi ancora non dispone di un'unica sede;

la diversa disposizione territoriale e logistica delle aule crea notevoli problemi alla correttezza del coordinamento dell'attività didattica ed alla partecipazione degli alunni medesimi;

l'Amministrazione della Provincia di Roma, non tenendo in conto una delibera della Giunta Comunale di Anzio con la quale il Comune si è impegnato a realizzare la costruzione di un edificio da destinarsi a sede unica dell'Istituto Alberghiero, ha appaltato i lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un ex hotel ubicato in zona periferica, mal collegata e non servita da mezzi pubblici, per la stessa destinazione d'uso;

i lavori di rifacimento dell'edificio medesimo non garantiscono il numero di aule previste per l'accorpamento in unica sede delle normali attività didattiche;

appare incomprensibile l'iniziativa dell'Amministrazione Provinciale di Roma che, pur caratterizzata da sensibili impegni finanziari, sembra destinata a non risolvere gli annosi e gravosi impedimenti che caratterizzano l'attività e la frequentazione dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Anzio,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda promuovere per verificare e rimuovere le cause di grave disagio che ostacolano, allo stato, lo svolgimento dell'attività didattica e che rischiano di ridurre la qualità della formazione professionale degli alunni medesimi.

(4-02261)

(29 maggio 2002)

RISPOSTA. – Occorre ricordare preliminarmente che il Ministero non partecipa direttamente alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sul territorio. Infatti, come da ultimo previsto dalla legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, la programmazione delle opere di edilizia scolastica è riservata alle Regioni, mentre la loro realizzazione o fornitura, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e la messa a norma, spetta alle amministrazioni comunali per quanto riguarda le scuole elementari e medie, ed a quelle provinciali per quanto riguarda gli istituti di istruzione superiore. Pertanto le amministrazioni locali sono le uniche responsabili della scelta degli edifici da adibire ad uso scolastico, ovvero

dell'appalto per la relativa costruzione, nonché della rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa tecnica in materia.

In particolare, con riferimento alla sede dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Anzio «MG Apicio», che si compone di 34 classi per circa 800 alunni, ogni competenza al riguardo è della Provincia di Roma.

In merito alla questione il competente assessore della Provincia di Roma ha precisato che dall'acquisizione dell'autonomia, conseguita nell'anno scolastico 1997-1998, l'istituto in parola, in costante crescita, è giunto ad avere una disponibilità di cinque sedi tutte nel comune di Anzio, comprese le sedi dislocate in Lavinio, con una conseguente non facile gestione amministrativa e didattica.

Al 15 dicembre 2002, tutte le sedi, tranne quella sita in via XXI Aprile appositamente edificata per scuola elementare e poi trasformata in superiore, sono edifici adattati o in fitto.

La Provincia, al fine di riorganizzare e razionalizzare l'utilizzo delle sedi scolastiche nel territorio del comune di Anzio, ha previsto, nella sua programmazione poliennale, un nuovo intervento per la costruzione di un edificio polifunzionale da destinare al miglioramento dell'offerta formativa degli istituti presenti nel comune di Anzio.

È stata decisa e realizzata quindi da parte della medesima amministrazione provinciale, in accordo con il comune di Anzio la ristrutturazione dell'ex «hotel Bel Poggio» ubicato in Lavinio-Anzio, per destinarlo a sede principale dell'istituto professionale alberghiero in funzione di una necessaria riduzione del numero delle sedi attuali.

Il nuovo edificio, consegnato in data 29 dicembre 2002, si compone di 26 aule normali e numerosi laboratori (cucina, sala pranzo, aule speciali, *reception*) oltre ai normali laboratori, ed inoltre, di palestra, di aula magna, di uffici e servizi.

Questa sede permetterà, quindi, di riunificare le sedi attuali; su esigenza rappresentata dalla scuola stessa, è stata mantenuta anche la sede di proprietà comunale dislocata in Anzio centro.

Attualmente sono in corso, con la collaborazione del Comune di Anzio e dell'istituto medesimo, verifiche finalizzate a razionalizzare i servizi di collegamento pubblico che servono la scuola ed a raccordare i collegamenti su rotaia e su gomma per le esigenze degli allievi provenienti da fuori comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(12 marzo 2003)

CASTAGNETTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il decreto legge 23 luglio 1999 n. 296 istituiva l'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, Ente di ricerca non strumentale ad ordinamento

speciale con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio nel quale confluiscono gli Osservatori astronomici ed astrofisici;

che l'Istituto è gestito da un comitato Direttivo effettivamente operante dal 01/09/1999 (con funzione e ruolo di Consiglio di amministrazione) costituito da sei membri ed un Presidente;

che l'Istituto è stato formalmente attivato, ed il Comitato direttivo insediato, ai primi di agosto del 2000;

che la sede dell'Istituto è stata individuata presso l'Osservatorio di Monte Mario in Roma;

che l'INAF promuove ed effettua attività di ricerca nel campo dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica a livello nazionale ed internazionale;

che da 22 mesi la gestione appare lacunosa e per certi aspetti dissipatrice del grande patrimonio scientifico che faceva capo all'Istituto;

che negli Osservatori, precedentemente autonomi e spesso efficienti esiste un diffuso malcontento tanto fra i ricercatori che nel personale amministrativo per le lentezze, le lacune gestionali e per la scarsa operatività;

che emerge nella quotidianità dell'Istituto una evidente inadeguatezza della Presidenza sia nella gestione ordinaria che in quella strategica che appare fumosa e fortemente carente;

che il Presidente ha caratterizzato sin dall'inizio la sua gestione con una forte tendenza personalistica ed accentratrice scavalcando spesso il Comitato direttivo, evitando che informazioni importanti per la vita dell'Istituto circolassero tra i membri e svuotando il ruolo e le funzioni del Comitato direttivo che ha, invece per legge, il compito di indirizzo, programmazione e verifica delle attività dell'istituto;

che il Piano Triennale è stato approvato a maggioranza, con l'astensione di un membro del Comitato direttivo, in condizioni di urgenza, non seguendo le direttive impartite al riguardo dal Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale piano, del tutto carente, non individua in maniera chiara gli obiettivi specifici atti a perseguire gli obiettivi strategici di fondo né indica, tantomeno, gli strumenti e le scadenze temporali necessari al perseguimento di risultati positivi,

si chiede di sapere:

in quale modo si intenda contrastare la cervellotica decisione di creare spazio per la sede amministrativa dell'Ente con il rischio concreto che il Museo Astronomico, qualificante punto di cultura e di attrazione che da sempre caratterizza l'Osservatorio Astronomico di Monte Mario, venga dismesso e trasferito fuori città privando Roma ed il quartiere di una tale qualificata presenza;

quali esiti abbia dato l'azione di vigilanza da parte della Commissione di Valutazione e Controllo Strategico che avrebbe dovuto essere istituita all'atto della nascita dell'Istituto.

(4-02496)

(25 giugno 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, concernente il trasferimento del Museo Astronomico Copernicano, si comunica, in via preliminare, che il Ministero è consapevole del delicatissimo problema inerente il Museo, attualmente chiuso e in deprecabile stato di abbandono e provvederà quanto prima ad indire un confronto con tutte le amministrazioni interessate, in primo luogo con il Comune di Roma.

Per quanto riguarda, poi, i disservizi segnalati dall'onorevole interrogante, il Ministero medesimo si farà carico di provvedere ai necessari accertamenti.

Il Presidente del predetto Ente, interpellato in merito al trasferimento del predetto ente, ha comunque comunicato che a tutt'oggi nessuna decisione è stata assunta in merito.

In relazione al secondo dei quesiti proposti dall'onorevole interrogante riguardante l'attività della Commissione di Valutazione e Controllo Strategico, il Presidente ha comunicato altresì che il Consiglio direttivo dell'Istituto, con delibere n. 88 del 21 dicembre 2001 e n. 148 del 16 maggio 2002, aveva già costituito la suddetta Commissione che sta regolarmente espletando la propria attività.

Si fa presente inoltre che, essendo state avviate le procedure per il riordino degli enti di ricerca in applicazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi correttivi o modificativi di precedenti provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, gli schemi dei decreti, concernenti il riordino degli enti predetti, tra i quali è ricompreso l'INAF, verranno sottoposti al parere della commissione parlamentare per l'attuazione della riforma amministrativa, della quale è componente lo stesso onorevole interrogante.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(14 marzo 2003)

CORTIANA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno.* – Premesso che:

con la direttiva n. 2002/58/CE del 12 luglio 2002 il legislatore europeo ha inteso disciplinare il trattamento dei dati personali e tutelare la vita privata nello specifico settore delle comunicazioni elettroniche;

con la suddetta direttiva si è reso di conseguenza necessario, secondo il legislatore europeo, adeguare la direttiva n. 97/66/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni – attuata in Italia con il decreto legislativo n. 171 del 1998 –, agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, così da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunica-

zione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate (considerando 4 della direttiva n. 2002/58/CE);

visto che:

il considerando 40 della direttiva sulle comunicazioni elettroniche afferma che si è reso necessario prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata attuate mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta (*direct marketing*), in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi i messaggi SMS;

le suddette forme di comunicazioni commerciali indesiderate possono imporre un onere e/o un costo al destinatario;

inoltre, in taluni casi, il loro volume può causare difficoltà per le reti di comunicazione elettronica e le apparecchiature terminali;

per queste forme di comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta si prevede, conclude il considerando 40, che le relative chiamate possano essere inviate ai destinatari solo previo consenso esplicito di questi ultimi;

considerato che:

lo *spamming* sta diventando un fenomeno dilagante non solo nel mondo di Internet e della posta elettronica ma si sta facendo strada anche via SMS nell'ambito della telefonia mobile;

gli SMS di *spamming* si insinuano anche nelle reti del servizio «Lo sai di TIM» della Telecom Italia Mobile riportando come messaggio di chiamata numeri di telefono che procurano a pagamento servizi anche di dubbia moralità,

si chiede di sapere:

quali siano gli interventi che il Ministro intenda mettere in atto per la tutela della *privacy* del fruitore del servizio di telefonia mobile;

in quale misura sia stata applicata la direttiva n. 2002/58/CE in Italia.

(4-03174)

(17 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno anzitutto premettere che i messaggi SMS che invitano i destinatari a chiamare numerazioni per il tramite delle quali vengono offerti servizi a sovrapprezzo sono da ricondurre, per il loro contenuto, ai servizi audiotex.

In proposito si significa che la normativa vigente stabilisce che i servizi audiotex (inizialmente offerti attraverso le numerazioni 144 e 146) siano preceduti da un messaggio di presentazione che deve contenere, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 385 del 1995 – recante il regolamento sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex – i seguenti dati informativi: la denominazione, la tipologia ed i contenuti delle informazioni o prestazioni offerte, con la precisazione della fascia di età cui le stesse sono rivolte; il centro servizi o fornitore delle informa-

zioni o prestazioni, il costo delle informazioni o prestazioni al minuto + IVA; la durata massima delle informazioni o prestazioni.

Si osserva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del citato decreto ministeriale ed alla tabella B allegata al decreto ministeriale 6 novembre 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1995) prevedono, a tutela della clientela, la possibilità per l'abbonato di chiedere in via permanente la disabilitazione gratuita, nonché l'autodisabilitazione alle numerazioni audiotex ad accesso generalizzato.

Tuttavia, poichè nel tempo si è verificato un notevole incremento dell'offerta di servizio a sovrapprezzo - e dei relativi messaggi pubblicitari - mediante l'utilizzo di numerazioni diverse rispetto a quelle dedicate a tal fine dalla delibera 6/00/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quali ad esempio le numerazioni 892 e 899, la medesima Autorità con delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, nell'introdurre disposizioni in materia di fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata, ha stabilito che «in caso di fornitura di servizi audiotex o videotex di cui al decreto 13 luglio 1995, n. 385, si applicano le disposizioni vigenti in materia, indipendentemente dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi».

Nel dettaglio, tale delibera ha fissato precise disposizioni in materia di blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso diretto, di blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso indiretto, di obblighi di diffusione delle informazioni e di fatturazione dettagliata, stabilendo il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana per l'adeguamento a tali disposizioni da parte degli organismi di telecomunicazioni.

Al fine di fornire la maggiore tutela possibile all'utenza, nello scorso mese di settembre, l'Autorità ha ritenuto di informare gli operatori che le disposizioni suddette debbono essere applicate a tutte le numerazioni per il tramite delle quali vengono offerti al pubblico servizi che, in base al loro specifico contenuto, siano riconducibili ai servizi audiotex o videotex.

Tuttavia, corre l'obbligo di precisare che, allo stato, non è possibile utilizzare il blocco selettivo per chiamare dai telefoni cellulari.

A completamento di informazioni si fa presente che questo Ministero, nell'ambito delle funzioni di controllo sui servizi audiotex svolte in coordinamento con i compartimenti di polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto ministeriale n. 385 del 1995, provvede a sanzionare le illegittimità riscontrate nell'offerta di servizi audiotex tramite un improprio utilizzo dei messaggi SMS.

Si significa, altresì, che le utenze telefoniche destinatarie dei messaggi pubblicitari e di altro genere, vengono probabilmente individuate attraverso numerazioni assegnate ad ogni gestore di telefonia, consultabili all'indirizzo web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, oppure mediante annunci economici o diverse fonti.

Per quanto concerne la conoscenza degli indirizzi di posta elettronica si ritiene opportuno rammentare che chi usufruisce di servizi gratuiti sulla rete Internet spesso fornisce la propria e-mail e acconsente alla trattazione

dei propri dati personali, mentre è anche ipotizzabile che gli indirizzi di posta elettronica vengano reperiti nei *newsgroup*, negli annunci economici o attraverso appositi software che li elaborano anche in maniera casuale.

Per contrastare il fenomeno, l'utente può utilizzare appositi filtri di posta elettronica al fine di impedire la ricezione dei messaggi indesiderati; l'utente inoltre ha la possibilità di rivolgersi all'Autorità per la tutela dei dati personali per bloccare o cancellare dati personali illegalmente detenuti da terzi.

Si rende noto che sul sito *www.poliziadistato.it* sono state fornite informazioni e regole di comportamento per gli utenti, al fine di prevenire episodi spiacevoli connessi al fenomeno dello «spamming».

In merito a quanto rappresentato circa il diffondersi del fenomeno dello «spamming» nell'ambito della telefonia mobile con specifico riferimento al servizio «Lo sai di TIM», la società in questione ha riferito che il suddetto servizio non registra la ricezione di SMS ma memorizza solo le chiamate al fine di informare l'utente non appena possibile, nei casi in cui il cellulare risulti spento o privo di copertura; lo stesso servizio, inoltre, non viene utilizzato per l'invio di messaggi pubblicitari.

È ipotizzabile, pertanto, che quanto segnalato possa essere riferito a casi di «spamming» che vengono visualizzati dagli utenti nel momento in cui viene attivato l'apparecchio telefonico e, di conseguenza, scambiato per un messaggio di «Lo sai di TIM».

Si fa presente, infine, che il tema dei «diritti degli utenti» e della «sicurezza dei dati personali» è oggetto di delega al Governo per effetto dell'articolo 41 (riassetto in materia di telecomunicazioni) della legge 1° agosto 2002, n. 166, e che la trasposizione della direttiva n. 2002/58/CE dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2003.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(17 marzo 2003)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Considerato:

che il consiglio di classe della Quinta sezione A del Liceo Scientifico Vasari di Figline Valdarno in Provincia di Firenze, nell'ambito delle proprie competenze, ha approvato la visita di istruzione a Treviso per assistere alla mostra su Van Gogh, evento di rilievo internazionale ed importante per il programma di maturità;

che il viaggio era stato accuratamente prenotato con la segreteria della mostra per il giorno 19 dicembre 2002, dopo autorizzazione data a voce in presenza di testimoni dal dirigente scolastico Prof. Luciano Cappelletti sia agli alunni che al docente accompagnatore;

che tale prenotazione autorizzata è stata realizzata tramite versamento con bonifico bancario della somma di euro 102 presso la Banca popolare dell'Etruria;

che il dirigente scolastico ha ritenuto, pochi giorni prima della data del 19 e senza preavviso, affermando esplicitamente che ciò avveniva per ritorsione rispetto ad un'agitazione studentesca, di annullare il viaggio di istruzione, rispondendo peraltro alle proteste degli studenti che l'impegno economico da essi assunto non riguardava la scuola e che essi avrebbero dovuto rifarsi verso l'organizzatore della gita;

che il direttore didattico ha anche ritenuto di entrare in classe, interrompendo la lezione per minacciare gli studenti, tutti maggiorenti, che se fossero andati in viaggio da soli indipendentemente dalla scuola sarebbero stati sospesi;

che gli studenti, impauriti, hanno dovuto dunque rinunciare al viaggio;

che il direttore didattico si era già distinto, in passato, per comportamenti inutilmente autoritari nei confronti degli studenti;

che già lo scorso anno scolastico egli aveva inutilmente ridotto da 3 a 2 le ore curricolari di storia dell'arte, danneggiando lo svolgimento completo del programma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre un accertamento circa la correttezza professionale per quel che concerne i giusti e misurati rapporti che un direttore didattico è tenuto ad osservare rispetto ai docenti e agli studenti, eventualmente richiamandolo a toni e comportamenti più congrui;

se il Ministro non ritenga di dover accertare se questo direttore didattico abbia degli inaccettabili pregiudizi culturali nei confronti di un'importante disciplina curricolare come la storia dell'arte e se non sia il caso di richiamarlo ad essere più imparziale nell'importanza, nel peso e nel rispetto da attribuire a tutte le discipline e ai docenti che le insegnano;

se il Ministro non ritenga di dover sollecitare il direttore didattico a consentire lo svolgimento del viaggio o a provvedere al rimborso degli studenti.

(4-03647)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede chiarimenti circa il comportamento del dirigente scolastico del liceo scientifico «Vasari» di Figline Valdarno con riguardo al differimento della data richiesta per effettuare la visita d'istruzione a Treviso ed inoltre circa la nuova scansione curricolare dell'insegnamento di disegno e storia dell'arte adottata dalla scuola.

Al riguardo, dal dettagliato rapporto inviato dal dirigente scolastico risulta che il giorno 12 dicembre 2002 durante il consiglio di classe della VA il docente di disegno e storia dell'arte comunicava che avrebbe effettuato una visita guidata, nella sola giornata del 19 dicembre 2002 a Treviso per visitare la Mostra dei dipinti di Van Gogh.

Il giorno 19 dicembre era stato programmato, sin dal 25 settembre, un ricevimento collettivo dei genitori al quale tutti i docenti erano tenuti a partecipare. Peraltro, per effettuare il viaggio, regolarmente inserito nella programmazione generale della classe all'inizio dell'anno, occorreva al momento in cui era stata decisa la data, richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico con apposito modulo, corredato di tutta la documentazione necessaria.

Nel caso in specie è stato altresì rilevato che per effettuare il viaggio la classe, composta di 17 allievi, aveva bisogno di 2 accompagnatori secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il consiglio di classe terminava l'esame della questione con un accordo per il rinvio dell'iniziativa.

Il giorno successivo il medesimo docente di disegno e storia dell'arte consegnava all'impiegata addetta al protocollo un modulo di richiesta di autorizzazione ad effettuare la visita guidata a Treviso in data 19 dicembre 2002, corredata da 17 autorizzazioni ed una richiesta analoga indirizzata al Presidente del consiglio d'istituto.

Il 13 dicembre 2003 il consiglio d'istituto trattava il problema deliberando a maggioranza la sospensione della visita a Treviso per la classe in parola.

In data 17 dicembre il medesimo dirigente si recava nella classe per dissipare eventuali fraintendimenti e per illustrare la delibera del consiglio d'istituto.

Il dirigente scolastico medesimo, dopo aver invitato verbalmente il docente interessato a fissare la nuova data del viaggio in sede di consiglio della classe VA svoltosi il 28 gennaio, in data 31 gennaio reiterava per iscritto la richiesta comunicando anche che era stato individuato il secondo docente accompagnatore e che i biglietti prenotati erano sempre validi.

Nei primi giorni di febbraio 2003, a seguito di presentazione della formale istanza ad effettuare detta visita guidata il giorno 2 aprile 2003 è stata concessa l'autorizzazione.

La visita guidata è stata quindi autorizzata e si effettuerà secondo la richiesta del docente accompagnatore in data 2 aprile 2003 senza alcun costo aggiuntivo per gli studenti.

Quanto alla nuova scansione temporale dell'insegnamento del disegno e della storia dell'arte, risulta che su proposta dell'insegnamento della materia il collegio docenti in data 17 maggio 2001 ha approvato all'unanimità un nuovo orario per detta materia al fine di rendere più omogeneo e proficuo il percorso didattico prevedendo 2 ore nella classe prima e 2 ore nella classe seconda anziché un'ora in classe prima e 3 ore in seconda; ciò consentirà l'insegnamento della storia dell'arte sin dalla prima classe.

Tale nuova scansione temporale per detto insegnamento è stata poi recepita nel piano dell'offerta formativa approvato dal consiglio d'istituto in data 15 giugno 2001.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(12 marzo 2003)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che non è previsto alcun volo aereo che colleghi Roma al Salento (Brindisi) nella fascia oraria che va dalle ore 12.50 alle ore 17.00;

che ciò arreca notevole disagio alla popolazione di quel territorio;

che di contro analoghe destinazioni (Roma- Bari) hanno un divario temporale minore, in quanto colmato con un volo delle 14.50;

che il volo delle ore 15.00 per Brindisi è stato soppresso una volta che la compagnia di bandiera si è assicurata di aver sbaragliato la concorrenza di altre compagnie, quali Airone e Volare, che svolgevano lo stesso servizio nel medesimo orario,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi non venga ripristinato il volo Roma- Brindisi delle ore 15.00;

per quali motivi sia scomparsa la presenza della compagnia Airone a Brindisi;

se sia vero che esistono «intese cartello» per discriminare lo scalo a favore dell'Alitalia.

(4-03111)

(9 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, l'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – interessato a riguardo riferisce quanto segue.

La Società Alitalia opera sulla linea Roma-Brindisi con quattro collegamenti giornalieri in grado – si sostiene – di soddisfare le esigenze dell'utenza garantendo, in tal modo, la possibilità di rientro nella stessa giornata e consentendo, attraverso un sistema di voli in coincidenza in arrivo da Brindisi, il collegamento sia con il resto dell'Italia sia con le principali destinazioni europee ed internazionali servite da Roma.

Nello scorso periodo estivo è stato attivato un quinto collegamento, in connessione con un incremento della domanda, a differenza di quanto si verifica nel restante periodo dell'anno dove invece si riscontra un decremento della stessa di circa il 30 per cento.

Sulla tratta in questione, infatti, l'ENAC fa presente che, malgrado l'abbandono della società Airone che ha operato fino al 2001, fatta eccezione per il periodo estivo, la compagnia Alitalia ha registrato nei primi

mesi dell'anno un calo del trasporto aereo pari al - 10 per cento ed un coefficiente di riempimento del 65,6 per cento, anch'esso in calo di - 1,9 punti percentuali.

Alla luce di quanto suesposto, non sembra quindi che l'offerta sia stata inadeguata alla domanda.

Per quanto attiene alla politica aziendale dell'Alitalia e di Volare nei confronti dello scalo brindisino e gli interventi richiesti al fine di aumentare l'offerta di collegamenti su detta destinazione, l'ENAC fa conoscere che l'attività di trasporto aereo in ambito comunitario, e, quindi, anche fra gli scali nazionali aperti al traffico commerciale è disciplinata dalla normativa comunitaria che, con il cosiddetto terzo pacchetto costituito dai Regolamenti nn. 2407/92, 2408/92, 2409/92, ha disciplinato il rilascio delle licenze di trasporto aereo da parte dei vettori della comunità e la determinazione delle tariffe dei vari servizi.

Infatti, ai sensi della predetta normativa ogni Stato rilascia le licenze di esercizio dell'attività aerea e consente ai vettori comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della comunità.

Ciascun vettore comunitario, quindi, determina in piena autonomia le tratte da attivare, sulla base di valutazioni che precipuamente attengono al rischio di impresa ed alla redditività di ogni singola tratta.

Nessuno Stato membro può pertanto, imporre collegamenti o frequenze su rotte già asservite. La stessa normativa comunitaria prevede, peraltro, come unica eccezione alla libertà dei vettori (e per quanto riguarda l'Italia limitatamente a taluni aeroporti individuati dall'apposita legge n. 448 del 2001), la possibilità per ciascuno Stato di costituire oneri di servizio pubblico, allo scopo di servire con collegamenti aerei aeroporti situati in zone periferiche o in via di sviluppo o su una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nell'ambito del proprio territorio qualora detta rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione stessa.

Analogamente ed in attuazione del medesimo principio di liberalizzazione, il Regolamento n. 2409 del 1992 stabilisce unicamente i criteri per la determinazione delle tariffe che sono autonomamente fissate dai vettori ed in ordine alle quali l'unico possibile intervento dello Stato è nel senso di proteggere i consumatori da tariffe troppo onerose ovvero di salvaguardare l'intero sistema industriale da processi di ribasso portati agli estremi.

A tal riguardo l'ENAC fa presente che la Compagnia Alitalia determina le proprie tariffe sulla base delle distanze ortodromiche, in relazione ai tempi di volo e tenendo presente le strategie proprie di un sistema basato sulla concorrenza e sulla competitività.

L'Ente informa, infine, che l'Alitalia ha recentemente lanciato sul mercato, per la tratta Roma-Brindisi anche una tariffa promozionale che è stata applicata dal 16 settembre 2002 al 15 dicembre 2002 pari a 110

euro a/r che è stata reiterata per l'ulteriore periodo, ricorrente dal 16 dicembre 2002 al 29 marzo 2003.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(14 marzo 2003)

FABRIS. – *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri.* – Premesso:

che le figlie di 5 e 10 anni del signor Paolo Pozza, cittadino italiano, coniugato con la signora Karolina Paets Pozza, cittadina polacca, dall'agosto 1999 si trovano ancora in Polonia trattenute illegalmente;

che in data 23 ottobre e 5 novembre 2002 lo scrivente ha presentato, rispettivamente, una interrogazione (4-03210) ed una mozione (1-00099) su tale caso;

che il 29 ottobre 2002 il Tribunale Regionale di Poznan ha confermato per l'ennesima volta il diritto del signor Pozza ad incontrare le bambine ed il loro rientro in Italia, purché egli garantisca alla madre adeguati contatti con le figlie, quale presupposto imprescindibile di una pacifica dialettica tra le parti;

che tale presupposto sia stato interpretato, stando ai successivi carteggi intercorsi tra il signor Paolo Pozza ed i Ministeri della giustizia e degli affari esteri, alla stregua di un atteggiamento di apertura da parte della signora Karolina Paest Pozza nei confronti del signor Paolo Pozza;

che, in particolare, nelle ultime lettere inviate dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri, rispettivamente, in data 26 novembre 2002 e 13 novembre 2002 al signor Paolo Pozza, si chiede, addirittura, di conoscere la sua disponibilità in merito alle proposte avanzate dalla signora Karolina Paest Pozza, quasi che gli appelli e la documentazione prodotti siano stati, nel tempo, completamente ignorati;

che all'udienza del 29 ottobre 2002 erano presenti sia il legale del signor Paolo Pozza, sia il funzionario responsabile dalla Cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia a Varsavia;

considerato:

che tutte le pronunce giurisdizionali, sia italiane sia polacche, emanate tra il 1999 ed il 2002, hanno riconosciuto gli stessi diritti in capo al signor Pozza;

che, stando agli atti giudiziari di prima, seconda e terza istanza, la pregiudiziale del «contatto» e dell'«incontro» rappresenti, da sempre, la ragione di un atteggiamento dilatorio degli obblighi imposti dalla giurisprudenza nei confronti della signora Karolina Paest Pozza;

che, nonostante siano trascorsi tre anni di lotte e ripetuti appelli da parte del signor Paolo Pozza, egli non abbia mai potuto avere contatti con le figlie, come stabilito dal giudice polacco, e nessuno sa dove attualmente si trovino le due minori;

che, più volte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri del nostro Governo, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero della giustizia sono stati invitati ad adoperarsi per sensibilizzare le autorità polacche in merito alla questione *de qua* che vede coinvolti dei minori e la cui soluzione, individuata dai competenti tribunali, potrebbe essere attuata con una maggiore decisione nell'azione delle autorità di polizia polacche;

che dalle ultime lettere inviate dai Ministeri della giustizia e degli affari esteri sembrerebbe potersi ribaltare la posizione di legittima pretesa tra i genitori chiamati in causa, tanto da riconoscere alla signora Karolina Paest Pozza un diritto, il cui titolo rasenta, invece, estremi diversi e non molto distanti dal reato di sequestro di minori,

si chiede di conoscere:

le ragioni per le quali il Ministero della giustizia abbia avallato le istanze della signora Karolina Paest Pozza, nonostante risulti che tali richieste integrino, da sempre, gli estremi della politica dilatoria della signora in ordine all'adempimento degli obblighi che, secondo i giudici, le incombono nei confronti del marito;

se i Ministri in indirizzo non ritengano, stando così le cose, di adoperarsi con più efficacia facendo pressione presso il Governo polacco affinché venga data finalmente esecuzione alle sentenze a favore del signor Pozza, contribuendo ad eliminare la permanenza di una situazione di stallo, ormai cronica da quasi tre anni;

se i Ministri stessi non ritengano che qualsiasi accordo vincolante tra i coniugi non possa essere raggiunto solo a seguito del reperimento delle due minori, non essendovi, al momento, la base per alcuna discussione e, tantomeno, di dichiarazioni di intenti comunque diverse da quelle da sempre prodotte.

(4-03477)

(3 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Il caso delle minori Valentina e Federica Pozza viene seguito con particolare attenzione dal Ministero degli affari esteri in stretta collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Varsavia e l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, autorità responsabile dell'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Le minori, a suo tempo sottratte dalla madre e condotte in Polonia, avrebbero dovuto essere consegnate al padre per il successivo rimpatrio, ai sensi delle sentenze emesse dal Tribunale di Poznan. Il problema che si è dovuto fronteggiare – dopo che i tribunali italiani e polacchi competenti si sono pronunciati in maniera favorevole al signor Pozza – è stata l'esecuzione delle sentenze stesse, in quanto la madre Karolina Paetz si è resa irreperibile insieme alle due bambine. A seguito di questo comportamento è stato aperto un procedimento penale in Polonia nei confronti della signora Paetz per occultamento di minori. Nonostante l'intervento

dell'Interpol, interessato più volte dal Ministero degli esteri, il ritrovamento delle bambine si è rivelato un'operazione non facile.

L'Ambasciata d'Italia a Varsavia è intervenuta ripetutamente presso il locale Ministero della giustizia per sollecitare una conclusione della vicenda conforme alle sentenze della magistratura italiana e polacca, che hanno stabilito l'affidamento delle minori al padre; si sono rivelati, infatti, vani i numerosi ricorsi presentati dalla signora Paetz ai fini dell'annullamento delle pronunce favorevoli al signor Pozza. L'ultima udienza si è tenuta lo scorso 29 ottobre e, conformemente a quanto comunicato nei giorni precedenti dalla nostra Ambasciata, in costante contatto con il legale del connazionale, si è avuto un nuovo rigetto dell'istanza di annullamento presentata dalla signora Paetz, essendo le precedenti sentenze di affidamento ormai passate in giudicato. All'udienza era presente, in qualità di osservatore, il responsabile della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata a Varsavia, che oltre a seguire la vicenda giudiziaria del connazionale mantiene un costante monitoraggio dell'attività investigativa finalizzata al reperimento e al prelievo delle minori per la successiva restituzione al padre.

La nostra Ambasciata a Varsavia continua ad interessare del caso sia il Ministero degli affari esteri che il Ministero della giustizia. In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, in occasione di un incontro con il Capo della Divisione di Diritto Internazionale, ci è stato assicurato che il caso è attentamente seguito e che a breve si sarebbe tenuta una riunione «operativa» su alcuni casi specifici, uno dei quali relativo alle minori Pozza, con rappresentanti dello stesso Organo Centrale per l'Applicazione della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori, dell'Interpol e delle Autorità giudiziarie competenti.

In effetti, la notte del 27 gennaio scorso è stato compiuto un ulteriore tentativo di prelievo forzato delle minori in oggetto presso l'abitazione del presunto convivente della signora Paetz dove, secondo la Polizia, queste ultime avrebbero dovuto trovarsi. Tale intervento ha avuto purtroppo ancora esito negativo: le bambine, come del resto la madre, anche questa volta non sono state trovate nella casa ispezionata. In occasione di tale tentativo, l'Ambasciata, pur avendone ricevuto notizia con brevissimo preavviso e pur in presenza delle difficoltà oggettive costituite dalla lontananza della località ove si svolge la vicenda dalla sede della nostra Rappresentanza diplomatica, ha provveduto a seguire l'operazione - svoltasi di notte - attraverso continui contatti con il Consolato Onorario italiano a Poznan, delegato dallo stesso signor Pozza a prendere in carico le bambine al momento del ritrovamento.

Lo scorso 3 febbraio, nel successivo incontro che i rappresentanti della nostra Ambasciata a Varsavia hanno avuto - presso il Ministero della giustizia polacco - con il giudice dell'Organo Centrale per l'Applicazione della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori, si è provveduto a far presente gli eventuali problemi pratici da risolvere al momento del ritrovamento delle due minori. In primo luogo, abbiamo manifestato la richiesta di avere un sostegno da parte delle Autorità polacche in

modo da veder garantita la sicurezza delle bambine in caso di tentativi da parte della famiglia della signora Paetz di riprendersela con la forza. In secondo luogo, abbiamo fatto presente la necessità di ottenere la presenza di appositi specialisti che possano attenuare il trauma che le bambine potrebbero subire al momento del distacco dalla madre. È stata quindi reiterata la richiesta di avere il pieno sostegno delle Autorità locali fino al momento nel quale le bambine lasceranno il territorio polacco.

Se il reperimento delle bambine costituisce la priorità per la nostra azione nei confronti delle autorità polacche volta a ricondurre le minori in Italia, al tempo stesso, onde consentire che tale risultato sia raggiunto in tempi rapidi e nelle migliori condizioni possibili, non si è trascurato di sottolineare l'importanza del raggiungimento di un contatto fra i genitori delle bambine, pur nella consapevolezza delle difficoltà che rendono certo non agevole percorrere questa via. Ciò nell'esigenza di tutelare l'interesse superiore delle minori, permettendo che il loro ritorno in Italia con il padre - come stabilito dai giudici italiani e polacchi - possa svolgersi attenuando quanto più eventuali ripercussioni psicologiche sulle piccole Valentina e Federica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(20 marzo 2003)

MANIERI, DEL TURCO. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso:

che a fronte di un buco degli organici della scuola di circa 100.000 unità, il Governo aveva indicato in 30.000 il numero di nuove assunzioni programmate per il 2002, riducendole successivamente ad un contingente di 21.000 unità;

che nel mese di luglio 2002 è apparsa sulla stampa la notizia che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe potuto autorizzare l'immissione in ruolo di soli 4.500 docenti, prevedendo che gli effetti giuridici dell'assunzione sarebbero decorsi a partire dall'anno scolastico 2002-2003, mentre gli effetti economici dall'anno 2003-2004 (a tutt'oggi nessuna immissione in ruolo è stata effettuata);

che la situazione dei precari della scuola è gravissima: molti di loro infatti, dopo anni ed anni di insegnamento precario, quest'anno non sono riusciti ad ottenere neanche i posti di supplenza, a causa dei punteggi aggiuntivi previsti per gli specializzati delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

che la questione dei punteggi assegnati agli specializzati delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ha determinato caos, disagi e difficoltà sin dall'inizio, il tutto aggravato anche in relazione alle due sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia, con le quali si intimava al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la revisione delle graduatorie, nel senso di non cu-

mulare il doppio punteggio dei cosiddetti «sissini»; la sentenza del TAR del Lazio al punto VII afferma: «Gli atti impugnati sono, di contro, illegittimi per i motivi denunciati in ricorso, tra i quali la illogicità manifesta, ingiustizia palese, errore nei presupposti e sviamento di potere, nella parte in cui non esplicitano il divieto di cumulare il punteggio aggiuntivo, previsto dall'articolo 8 del decreto n. 268 del 2001, con la valutazione del servizio di insegnamento (eventualmente reso contemporaneamente alla frequenza del corso) e della medesima abilitazione SSIS considerata una seconda volta sotto la voce altri titoli»;

considerato che, comunque il contenzioso sui punteggi e sulle graduatorie dei supplenti si concluderà a seguito di decisione del Consiglio di Stato per appello del Ministero, determinerà forte disagio per migliaia di docenti dell'una e dell'altra parte,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le reali intenzioni rispetto alle mancate immissioni in ruolo;

se non si ritenga di disporre con ogni urgenza le modifiche dell'attuale normativa al fine di adottare un criterio equo di valutazione che garantisca obiettività e rispetto delle legittime aspettative dei precari abilitati nei concorsi ordinari.

(4-02999)

(25 settembre 2002)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede chiarimenti circa le immissioni in ruolo del personale docente nonché iniziative per un riequilibrio tra i docenti abilitati presso le scuole di specializzazione all'insegnamento e i precari abilitati, ai fini dell'attribuzione del punteggio da valutare per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

Con riguardo alla questione delle assunzioni in ruolo del personale della scuola per l'anno scolastico 2002-2003 si fa presente che le norme vigenti, ribadite anche nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, finanziaria per l'anno 2003, stabiliscono che le nomine a tempo indeterminato possono essere disposte solo a seguito di apposita autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Non essendo stata emessa la prescritta autorizzazione nulla può essere disposto in merito alle assunzioni in questione.

Si ha, comunque, motivo di ritenere che, essendo in corso una operazione di complessiva razionalizzazione degli organici del personale, anche attraverso un graduale riassorbimento delle unità in soprannumero, come prevedono le leggi finanziarie ed il decreto-legge n. 212 del 2002, convertito dalla legge n. 268 del 2002, una volta concluso il relativo *iter*, sarà possibile ottenere l'autorizzazione necessaria.

Quanto poi alla richiesta di modifica della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto direttoriale n. 12 del 12 febbraio 2002, approvata

con decreto ministeriale n. 11 emanato nella stessa data, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'immissione in ruolo, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte riguardante l'ulteriore punteggio di 30 punti previsto dalla suddetta tabella per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), si fa presente quanto segue.

L'Amministrazione aveva ritenuto congrua l'attribuzione del suddetto punteggio aggiuntivo di 30 punti per l'abilitazione conseguita presso le SSIS in considerazione del percorso seguito dagli specializzati (2 anni di corso intensivo, verifiche intermedie, tirocinio, esami finali) nonché della preparazione di alto profilo sia a livello teorico che pratico che i corsisti acquisiscono.

Quanto alla decisione di consentire agli abilitati SSS il cumulo dei 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza dei corsi, la stessa era motivata in relazione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche ed alla durata del rapporto di lavoro, debbano essere valutabili.

Come è noto, la questione è stata poi oggetto di esame da parte degli organi di giurisdizione amministrativa.

In particolare, il TAR del Lazio – sezione III-*bis* – con sentenza del 28 maggio 2002, n. 4731, ha ritenuto del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati.

Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la suddetta tabella di valutazione dei titoli nella parte in cui consente il suddetto cumulo.

Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli specializzati SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi provvedimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la sola eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità del servizio prestato durante i corsi.

Pertanto, l'Amministrazione non ha interposto appello avverso la suddetta sentenza n. 4731. Per l'esecuzione della stessa sono state fornite indicazioni agli uffici scolastici periferici con circolare n. 69 in data 14 giugno 2002.

Alcuni interessati hanno, però, presentato ricorso al TAR del Lazio avverso la citata circolare n. 69 del 14 giugno 2002. In particolare i ricorrenti hanno contestato la circolare stessa nella parte in cui la detrazione del punteggio precedentemente attribuito per i servizi di insegnamento prestati dagli specializzati presso le SSIS durante il biennio di frequenza dei corsi di specializzazione è stata limitata ai soli periodi di coincidenza del servizio con la effettiva attivazione e frequenza dei corsi e non per l'intero biennio di durata legale dei corsi di specializzazione e solo per le graduatorie nelle quali gli specializzati SSIS beneficiano dell'attribuzione del punteggio fisso aggiuntivo di trenta punti.

Il TAR del Lazio, con sentenza del 13 agosto 2002, n. 7121, ha accolto in parte il ricorso stesso. Il TAR ha infatti ritenuto che il servizio prestato in materia diversa da quella compresa nelle aree disciplinari che sono state oggetto del corso di specializzazione SSIS non è produttivo di punti valutabili nella graduatoria nella quale si chiede l'iscrizione in forza della abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione. Il medesimo organo giurisdizionale ha, di contro, ritenuto che al docente in formazione spetti il punteggio per il servizio prestato contemporaneamente alla frequenza del corso in una materia estranea al corso stesso; ciò si verifica esclusivamente nella ipotesi di utilizzo in una diversa graduatoria, nella quale il docente ha la possibilità di iscriversi in forza di abilitazione ordinaria, e, quindi, a condizione che si tratti di servizio non valutato ai fini della graduatoria nella quale il docente ha beneficiato dei 30 punti, come, peraltro, era stato indicato nella circolare contestata.

La delicatezza e l'opinabilità della materia, che vede diritti confliggenti dei docenti inseriti nelle graduatorie, ha imposto il ricorso al Consiglio di Stato il quale, come è noto, con sentenza n. 7460 del 2002 ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione sancendo definitivamente il divieto di cumulo.

Pertanto, l'Amministrazione con lettera circolare del 4 febbraio 2003 ha fornito indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato ai fini dell'adeguamento dei punteggi e delle posizioni in graduatoria permanente e, conseguentemente, d'istituto spettanti agli interessati. Ciò salvaguardando, comunque, il principio della continuità didattica per esigenze di interesse pubblico.

Ai docenti aventi titolo all'assunzione in base alla graduatoria rettificata verrà riconosciuta la decorrenza giuridica della nomina con riferimento alla tipologia e durata che gli interessati avrebbero avuto diritto a conseguire a suo tempo per scorrimento delle suindicate graduatorie. Ai medesimi, ove non occupati ad altro titolo, sarà loro garantita la stipula di un contratto a tempo determinato; detto contratto avrà decorrenza dalla data di pubblicazione delle graduatorie e termine alla data di conclusione della supplenza che sarebbe a suo tempo spettata, mentre gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.

Sulla problematica in argomento sono stati anche approvati ordini del giorno rispettivamente il 16 ottobre e il 20 novembre al Senato e alla Camera dei deputati.

Con riferimento a detti ordini del giorno è stata già approntata una bozza di nuova tabella di valutazione dei titoli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti in parola, che è stata inviata per il prescritto parere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(12 marzo 2003)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Sindaco di Casoria e la giunta di quel comune si sono dimessi pochi giorni orsono con la conseguente mancata approvazione del bilancio, in cui tra le diverse poste era previsto lo stanziamento per far fronte al servizio di raccolta differenziata;

gli addetti alla raccolta differenziata sono 61 lavoratori assunti con contratto a termine in scadenza il 30 marzo 2002;

il 28 marzo 2002 le maestranze hanno indetto una manifestazione con l'occupazione dell'autoparco della Società «Casoria e Ambiente» mentre il giorno di Pasqua è avvenuto un drammatico e grave incidente che ha visto un lavoratore precipitare da un cornicione;

i lavoratori chiedono la convocazione urgente di un incontro tra il Prefetto di Napoli e i legali rappresentanti della Casoria Ambiente S.p.a, il Commissario di Governo per i rifiuti e il Sindaco dimissionario di Casoria,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda promuovere e sollecitare per attivare, unitamente ai sindacati, con la opportuna sollecitudine, tutte le procedure atte a risolvere la vertenza, che si inserisce in una situazione occupazionale che riveste aspetti di particolare drammaticità.

(4-01908)

(9 aprile 2002)

RISPOSTA. – In data 28 marzo dello scorso anno, circa 65 dipendenti della «Casoria Ambiente» spa, addetti al servizio di raccolta differenziata nel comune di Casoria (Napoli), aventi contratto a termine con scadenza il 31 marzo successivo, attuavano eclatanti manifestazioni di protesta a causa delle mancate risposte, da parte dell'Amministrazione comunale, a garanzia della continuità del rapporto di lavoro.

In particolare, secondo quanto riferito dalla Prefettura-UTG di Napoli, i predetti bloccavano l'ingresso dell'autoparco comunale, impedendo così il regolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, provocando conseguenze negative sulla situazione igienico-sanitaria della città di Casoria.

Lo stato di tensione assumeva livelli elevati il giorno 31 marzo, quando un manifestante cadeva dal tetto dell'edificio della sede della suddetta società, riportando trauma cranico, e un altro dipendente, con l'ausilio di una spranga di ferro, danneggiava un'autovettura in dotazione all'Arma dei Carabinieri.

Successivamente, con l'intervento coordinato delle Forze di polizia, previa mirata opera di convincimento, veniva sgomberata l'area occupata dai manifestanti, consentendo la ripresa del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Dopo tale sgombero, circa 20 lavoratori, poi denunciati all'Autorità giudiziaria, si portavano presso la sede del comune di Casoria per sollecitare iniziative atte a sbloccare la situazione.

In occasione della protesta in questione, la Prefettura-UTG di Napoli ha mantenuto costanti contatti sia con la struttura del Commissario di Go-

verno per l'emergenza rifiuti che con l'Amministrazione comunale al fine di fronteggiare e superare l'emergenza di carattere igienico-sanitario venutasi a creare.

Da questo punto di vista, il 30 marzo, il Sindaco di Casoria adottava, infatti, un provvedimento con il quale ordinava alla «Casoria Ambiente» di approntare ed eseguire *ad horas* un piano straordinario di raccolta rifiuti dal suolo della zona con il convogliamento sulla città di tutti i veicoli e uomini utili alla risoluzione della citata emergenza.

Per quanto concerne la situazione occupazionale, si evidenzia, infine, che la «Casoria Ambiente» ha successivamente assunto a tempo indeterminato tutti i 65 dipendenti addetti alla raccolta differenziata, dei quali 27 con contratto *part-time* e 4, ex lavoratori socialmente utili, con contratto *full-time*.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(20 marzo 2003)

MINARDO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la situazione di emergenza che continua ad interessare lo scalo aeroportuale di Catania – Fontanarossa rappresenta per le popolazioni della Sicilia sud orientale un gravissimo disagio sociale ed economico che pregiudica le attività produttive, economiche e sociali e mette a rischio innumerevoli posti di lavoro oltre a impedire le possibilità di raggiungere il resto d'Italia;

di questa situazione risulta ancor più penalizzata, anche per la sua posizione geografica, la provincia di Ragusa;

la provincia di Ragusa insiste l'ex base militare di Comiso già utilizzata come scalo aereo militare;

sulla base di un finanziamento di 98 miliardi di vecchie lire è stata affidata la progettazione dei lavori ad uso civile dell'aeroporto di Comiso, la cui realizzazione si prevede entro l'anno 2004;

ritenuto che:

perdurando il ritmo ridotto nell'uso dell'aeroporto di Catania sarebbe opportuno ed urgente procedere a soluzioni alternative di garanzia del trasporto aereo in un territorio già penalizzato dalla perifericità geografica e ad alto rischio sismico;

la soluzione più immediata potrebbe essere individuata nella realizzazione dell'aeroporto di Comiso, quale alternativa e appoggio a quello di Catania,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario provvedere alla destinazione di ulteriori finanziamenti in favore della realizzazione in tempi immediati dell'aeroporto di Comiso allo scopo di poter attivare tutte le procedure di somma urgenza che consentano nell'immediato la

realizzazione della pista e l'installazione di tutti gli strumenti di atterraggio e decollo, che rendano utilizzabile la struttura aeroportuale.

(4-03556)

(12 dicembre 2002)

RISPOSTA. – La realizzazione dell'aeroporto civile di Comiso è prevista nell'accordo di programma Quadro sottoscritto il 5 novembre 2001 dal Governo e dalla Giunta regionale siciliana con finanziamenti della Regione siciliana di cui al POR 2000/2006.

L'esecuzione dei necessari interventi tecnici per la riconversione dell'aeroporto è stata affidata, da parte della regione Sicilia, al comune di Comiso.

Gli interventi che dovranno essere realizzati sono stati distinti in due fasi e precisamente:

Fase I per le opere AIR SIDE;

Fase II per le opere LAN SIDE.

Il relativo progetto definitivo è stato approvato dall'ENAC che ha già informato in merito il comune di Comiso.

L'ENAC riferisce, infine, che da parte del sopraindicato Ente locale, dovranno essere attivate le procedure di esproprio delle aree esterne al sedime demaniale interessate dagli interventi e dovrà essere redatta la successiva progettazione sulla base delle osservazioni formulate dai soggetti interessati in sede di conferenza dei servizi.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(14 marzo 2003)

MONTALBANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 25 novembre 2001 a Casteltermini è stato eletto Sindaco Antonio Caltagirone (Forza Italia) il quale ha formato una giunta comunale composta da F.I., C.C.D., C.D.U. e A.N.;

dopo una crisi politico – amministrativa si è determinata una spaccatura in seno alla coalizione di centro – destra in seguito alla quale tutti gli assessori comunali si sono dimessi;

l'ultimo «rimpasto» in giunta effettuato dal sindaco è stato seguito da un'aggressione fisica ai danni di tre amministratori da parte di due esponenti politici, uno dei quali ricopre una carica istituzionale (vedi «Giornale di Sicilia», prima pagina, 28 novembre 2002 e «La Sicilia», 29 novembre 2002);

considerato che:

il misfatto è stato regolarmente denunciato all'Arma dei Carabinieri;

il sindaco e l'assessore Segretario (uno dei tre aggrediti) sono stati ricevuti dal Prefetto in un vertice per l'ordine pubblico e la sicurezza;

il susseguirsi di crisi amministrative incute timori nella popolazione e provoca difficile governabilità;

fatti di questo tipo allontanano i cittadini dalle istituzioni democratiche,

si chiede di sapere:

se si ritenga opportuno intervenire in modo urgente e tempestivo;

quali provvedimenti si intenda adottare per riportare il Comune di Casteltermini in un clima di sereno e democratico confronto politico;

quali rassicurazioni siano state fornite agli amministratori ed ai cittadini castelterminesi fortemente allarmati e preoccupati per questi avvenimenti.

(4-03504)

(5 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Sulla base degli elementi forniti dal Prefetto di Agrigento si comunica che, in seguito alla crisi determinatasi in seno alla giunta municipale di Casteltermini, il Sindaco, il 26 novembre 2002, ha costituito un nuovo esecutivo, sostituendo gli assessori precedentemente dimessisi.

Nella serata dello stesso giorno, all'interno di una rivendita di tabacchi, ha avuto luogo una accesa discussione, poi degenerata in rissa, fra un ex assessore e un consigliere comunale transitato nel gruppo di opposizione e alcuni esponenti della nuova maggioranza.

Questi ultimi hanno anche presentato formale denuncia-querela, per aggressione, al Comando della locale Stazione Carabinieri, che il 14 dicembre 2002 informava della vicenda la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

L'episodio, sintomatico della situazione di conflittualità creatasi all'interno del Consiglio Comunale, non ha avuto ripercussioni sul piano dell'ordine pubblico, anche perché da parte del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco, è in atto un tentativo di riconciliazione tra le persone coinvolte nei fatti.

Il Prefetto, al termine di una riunione, già programmata, di coordinamento tecnico delle Forze di Polizia, tenutasi il 27 novembre presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, ha avuto un apposito incontro con il Sindaco di Casteltermini, rappresentandogli la viva esigenza che il dibattito politico venga condotto su un normale piano dialettico.

A tal proposito il Prefetto ha invitato l'amministratore comunale a promuovere tutte le iniziative necessarie a ripristinare un sereno clima politico – anche recependo le istanze provenienti dalla minoranza.

Il successivo 19 dicembre, i consiglieri comunali capigruppo dei partiti di minoranza hanno chiesto, in base all'articolo 27 dello Statuto comunale la convocazione di una assemblea cittadina finalizzata a un pubblico dibattito sulla crisi politica attraversata dal Comune.

L'auspicato ripristino di un confronto politico costruttivo ha trovato risposta nello svolgimento il 29 gennaio scorso, di una seduta straordinaria del consiglio comunale aperta a tutte le forze politiche sociali e sindacali mentre per il successivo 4 febbraio scorso è stata convocata, una assemblea straordinaria dei cittadini sul tema «Dibattito politico sulla crisi politico-amministrativa nel nostro Comune».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(20 marzo 2003)

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che presso il Comune di Portici si è insediata la Commissione Prefettizia di accesso per verificare l'eventuale presenza di infiltrazioni camorristiche nell'ambito delle attività amministrative di tale Ente locale;

che sul Comune di Portici vi sono numerose indagini penali in corso da parte della Procura della Repubblica di Napoli;

che – a quanto risulta all'interrogante – il magistrato Policastro insabbierebbe sistematicamente tutte le inchieste che hanno per oggetto la giunta di sinistra di Portici;

che il dottor Policastro è uno degli animatori dell'opposizione corporativa che punta a delegittimare il procuratore Cordova;

che numerosi articoli di stampa, interpellanze parlamentari e documenti presentati dalle forze di opposizione consiliare sollevano pesanti dubbi sulla correttezza e sulla legittimità dell'operato della Giunta Municipale, presieduta dal sindaco Leopoldo Spedaliere, per cui appare urgente ed indispensabile che siano completati ed approfonditi i necessari controlli di legalità;

che, in tale contesto, i dubbi, i sospetti e le ipotesi di infiltrazione di natura camorristica presso tale Ente locale sarebbero rafforzati dalle seguenti preoccupanti circostanze:

1) alcuni consiglieri comunali sarebbero legati da rapporti di parentela diretta o indiretta con rilevanti esponenti di clan locali;

2) un consigliere comunale sarebbe direttamente legato o imparentato con il proprietario di Villa D'Elbeuf, sottoposto a significativi accertamenti giudiziari da parte della Guardia di Finanza, che l'Amministrazione comunale tenta di favorire, con atti ed iniziative molto contestate, sia per eventuali finanziamenti per un ipotetico progetto alberghiero sia per altri presunti favoritismi in suo vantaggio nell'ambito della realizzazione di un progetto fognario litoraneo del valore di svariati miliardi, promosso dalla Regione Campania;

3) presso molte ditte appaltatrici aventi rapporti con il Comune di Portici sarebbero stati assunti numerosi personaggi legati a clan locali per affiliazione, parentela o semplice collegamento (Nettezza urbana-Leucopetra, Mensa e refezione scolastica, Gestione parcheggi, Gestione privata del civico cimitero);

4) dopo l'intensificarsi delle indagini alcune di queste persone assunte sarebbero state spostate dai primitivi posti di lavoro presso i servizi comunali e trasferite con urgenza presso le sedi napoletane di alcune ditte appaltatrici al chiaro scopo di sviare le lentissime indagini giudiziarie;

5) presso il mercatino rionale di Via De Lauzieres - Via Libertà, senza i preventivi e necessari accertamenti sui requisiti degli aspiranti, la maggior parte dei posti di commercio ambulante a posto fisso sarebbero stati attribuiti e concessi dalla Civica Amministrazione a numerosi esponenti di clan locali, che avrebbero preteso i posti migliori, ed avrebbero designato tal Mimmo Improta, noto alle forze di Polizia, come coordinatore e rappresentante degli esercenti operanti presso tale mercatino (vedasi il periodico Metropolis);

6) alcuni esponenti della malavita locale avrebbero impropriamente assunto il possesso di alcuni immobili che negli anni scorsi sono stati confiscati alla camorra e che, attualmente, la Amministrazione comunale di Portici, dopo l'avvenuta acquisizione, non ha provveduto nè allo sgombero nè alla definizione di un canone di locazione, determinando un ingiusto vantaggio per gli occupanti ed un danno evidente per il Comune, malgrado le sollecitazioni indirizzate al Sindaco dai competenti Uffici comunali, per la regolarizzazione della anomala situazione;

7) la maggior parte delle ditte appaltatrici del Comune di Portici pagherebbero il «pizzo» alla camorra locale, in occasione della riscossione di mandati di pagamento comunali, e si lamenterebbero del fatto che la camorra locale sarebbe informata tempestivamente circa i mandati di pagamento da ignoti esponenti comunali, mentre appalti e sub-appalti subiscono pesanti ingerenze camorristiche, come, ad esempio, nel caso dei lavori in corso per il rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione di Corso Garibaldi dove il sub-appalto sarebbe stato affidato ad un pregiudicato di nome «Cancelliere»;

considerato che molti dei fatti e delle circostanze esposti sono stati riportati dalla stampa locale,

si chiede di conoscere:

se, di fronte alla gravità dei fatti e delle circostanze esposti, i Ministri in indirizzo non ritengano di effettuare idonei accertamenti, nelle rispettive competenze, per verificare se la Procura della Repubblica di Napoli, la Prefettura di Napoli, il Commissariato di PS di Portici ed Ercolano, i Carabinieri (Stazione di Portici, Compagnia di Torre del Greco e Gruppo di Castello di Cisterna), la Guardia di Finanza di Portici abbiano mai avuto notizia o sentore di tali fatti e circostanze;

se risulti che, nell'ambito delle numerose inchieste sul Comune di Portici, siano emersi elementi riconducibili ai predetti fatti e circostanze e, in caso affermativo, quali iniziative e provvedimenti siano stati adottati;

se la eventuale presenza di consiglieri comunali in qualche modo imparentati con locali personaggi sospettati di attività malavitose possa aver influito in eventuali fenomeni di ingerenza della criminalità organizzata nella cosa pubblica;

quali eventuali ulteriori idonee iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, i Ministri in indirizzo ritengano di dover assumere, nel quadro delle iniziative per la ricerca e l'accertamento della verità sul caso Portici, per verificare se siano fondati i dubbi ed i sospetti in ordine ai fatti ed alle circostanze esposti in premesse, e, in caso di concreti riscontri, quali iniziative e quali provvedimenti ritengano eventualmente di dover attivare:

per garantire un adeguato controllo di legalità;

per l'accertamento di eventuali reati e responsabilità penali;

per individuare e perseguire eventuali omissioni e ritardi da parte degli organismi istituzionali che sono competenti sia in ordine all'accertamento ed alla repressione dei reati sia in ordine all'attività di lotta e di contrasto alla criminalità organizzata, e, che, quindi, sono preposti ad impedire che possano realizzarsi, diffondersi e consolidarsi eventuali fenomeni di infiltrazione nella pubblica amministrazione di esponenti della malavita organizzata.

(4-03942)

(20 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In merito ai fatti citati dall'onorevole interrogante nel gennaio 2002, su delega del Ministro dell'interno, il Prefetto di Napoli ha disposto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 726/82 e successive modificazioni ed integrazioni, l'accesso presso il Comune di Portici ed è stata costituita una Commissione con il compito di svolgere approfondite indagini al fine di individuare eventuali possibili condizionamenti ed infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'attività gestionale amministrativa del predetto Comune, con particolare riferimento ai settori degli appalti pubblici, dell'edilizia e delle altre autorizzazioni amministrative.

Il successivo 18 giugno lo stesso Prefetto ha inoltrato al Ministero dell'interno apposita proposta per lo scioglimento del Civico Consesso ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/00, poiché le risultanze degli accertamenti svolti, avvaloravano il sospetto dell'esistenza del supposto pericolo di condizionamento camorristico nell'azione amministrativa.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 6 settembre 2002, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Portici e l'affidamento della gestione dell'Ente ad una Commissione Straordinaria.

Nelle more del perfezionamento dell'*iter* procedurale del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267/00 sono stati sospesi dalle rispettive cariche ricoperte e da ogni altro incarico ad esse connesso il Sindaco, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale nominando un Commissario per la provvisoria gestione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 2002, unitamente alla relazione illustrativa, con la quale si è provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Portici ed alla nomina della Commissione Straordinaria nelle persone di Benedetto Fusco, Giacchino Ferrer e Sergio di Martino, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2002.

Successivamente con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2002, si è provveduto a nominare Gaetano Piccolella, componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Portici in sostituzione di Benedetto Fusco.

L'adozione dei provvedimenti di rigore dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000, si basa sulla valutazione delle risultanze di specifici accertamenti disposti in sede locale da parte dei competenti organi, anche attraverso un'accurata verifica ispettiva.

Essa rappresenta l'immediata risposta delle istituzioni di fronte al progressivo imporsi del potere di gruppi criminali che, oltre a pregiudicare l'interesse generale alla legalità, compromettono la libera determinazione degli organi elettivi nelle singole amministrazioni, mettendo in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica.

Il provvedimento presidenziale con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Portici è stato preceduto da una complessa, accurata e meditata attività istruttoria, condotta nel pieno rispetto delle procedure e delle prescrizioni sancite dall'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nel quadro generale della lotta alla criminalità organizzata sono state costantemente interessate le Forze dell'Ordine affinché venisse svolta un'attenta rigorosa e congiunta attività di monitoraggio di tutti gli Enti locali di quella provincia al fine di acquisire ogni utile elemento cognitivo e di valutazione per l'esercizio dei poteri di accesso.

In relazione proprio alle informazioni fornite dalle Forze dell'Ordine, da cui era possibile desumere elementi indiziari e sintomatici di interferenza della criminalità organizzata nella vita amministrativa del Comune di Portici, le ulteriori verifiche mediante un'apposita Commissione di accesso con la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, erano un atto dovuto.

L'Organo ispettivo, pur preservando il segreto istruttorio in ordine a talune indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria su vicende amministrative del Comune di Portici, ha fornito elementi che inconfutabilmente dimostrano il verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

È evidente, pertanto, come le attività amministrative relative allo scioglimento del Consiglio comunale di Portici siano state condotte con la massima oggettività ed imparzialità. Peraltro giova ribadire che l'istruttoria del provvedimento di rigore in argomento ha visto la partecipazione di ben quattro Forze di polizia (Questura, Carabinieri, GICO della Guardia

di Finanza e D.I.A.) nonché di un rappresentante del Provveditorato alle Opere Pubbliche.

Quanto all'asserita inerzia della Procura della Repubblica di Napoli a fronte di ripetute segnalazioni e denunce di infiltrazioni camorristiche nel Comune di Portici, il Ministero della giustizia ha comunicato che a queste ultime si è sempre dato rituale seguito: in alcuni casi è ancora in corso la necessaria attività di indagine, in altri è intervenuta l'archiviazione.

Inoltre all'esito del procedimento penale n. 14168/98 la Procura di Napoli ha formulato richiesta di rinvio a giudizio in data 20 aprile 1999 nei confronti del sindaco del Comune di Portici e di alcuni componenti della Giunta Municipale.

Pertanto, considerato anche che la maggior parte dei procedimenti penali sono ancora in corso e che per quelli in fase di indagini preliminari deve essere tutelato il segreto istruttorio, quel Ministero non ravvisa l'esistenza di condizioni ed i presupposti per far luogo ad alcuna iniziativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(20 marzo 2003)

PEDRINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che, secondo notizie riportate dalla stampa in data 5 marzo 2002 («Il Lavoro» – supplemento de «la Repubblica», edizione di Genova), sarebbe intenzione del Ministro della salute «costringere» il professor Leonardo Santi alle dimissioni da presidente del Centro di biotecnologie avanzate di Genova e che tale ferma determinazione nascerebbe dalle risultanze di una inchiesta amministrativa, dallo stesso Ministro disposta, sulla gestione dell'Istituto tumori di Genova, di cui il professor Santi è stato a lungo direttore scientifico, nonché dai rapporti tra detto Istituto e il Centro di biotecnologie avanzate sempre di Genova;

che da detta inchiesta amministrativa – sempre secondo notizie di stampa – sarebbe scaturita un'indagine penale disposta dalla Procura della Repubblica di Genova per «abuso d'ufficio»;

che le iniziative in corso, sebbene riguarderebbero soltanto l'operato del presidente Santi, rischiano di danneggiare gravemente l'Istituto tumori e il Centro di biotecnologie avanzate di Genova, che hanno fin qui goduto di fama d'eccellenza e sono considerati un patrimonio di tutta la Liguria da salvaguardare,

si chiede di sapere:

se, in considerazione della notorietà scientifica del prof. Santi e del tipo di reato per il quale egli sarebbe indagato, il Ministro della salute non ritenga, prima di procedere al dimissionamento forzoso del Presidente dell'Istituto tumori di Genova, di attendere le conclusioni dell'indagine penale, confermando la cultura garantista che caratterizza l'attuale maggioranza di Governo, opportunamente fatta valere anche per ipotesi di reato più gravi a carico di esponenti della maggioranza stessa;

se, ritenendo di dover in ogni caso procedere al dimissionamento del prof. Santi, il Ministro non ritenga comunque opportuno rendere note le conclusioni dell'inchiesta amministrativa sull'Istituto tumori.

(4-01706)

(13 marzo 2002)

RISPOSTA. – Il professor Leonardo Santi, contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione in esame non è, nè è mai stato, Presidente dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Genova, ma risultava essere Presidente del Centro di Biotecnologie Avanzate, un Consorzio di natura privata.

Si tratta infatti di un Ente consortile di diritto privato le cui modalità di nomina e di revoca degli organi sono esclusivamente rimesse alla autonomia dei suoi organi statutari.

Va precisato che il predetto Consorzio è entrato nell'attenzione di questo Ministero solo indirettamente, e in maniera del tutto incidentale, in occasione di un'indagine condotta da un'apposita Commissione ministeriale sull'Istituto Tumori di Genova, nel corso della quale sono stati approfonditi dai Commissari le modalità e i contenuti della partecipazione dell'Istituto medesimo al Centro di Biotecnologie Avanzate.

Avendo ravvisato i Commissari l'ipotesi di possibili irregolarità la loro relazione è stata inviata alla competente Procura della Repubblica per gli opportuni riscontri.

Nelle more degli sviluppi e delle decisioni della Procura, che da quanto consta sta compiendo gli accertamenti istruttori, questo Ministero ha ritenuto opportuno comunque invitare l'Amministrazione dell'Istituto Tumori di Genova ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari per evitare qualsiasi eventuale e/o ulteriore pregiudizio all'Ente.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(14 marzo 2003)

RIPAMONTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV) avrebbe stipulato un contratto con la società Vitrociset della durata di 30 mesi, dal gennaio 2002 al giugno 2004, appaltando la conduzione e la manutenzione globale dei sistemi per l'assistenza al volo in Italia;

il contratto stipulato delegherebbe alla società Vitrociset l'organizzazione del lavoro, gli organici da impiegare ed i tempi di utilizzo del personale;

detto contratto prevederebbe sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza ed il suo annullamento nel caso le sanzioni superino il 10 per cento del suo valore;

l'Ente Nazionale di Assistenza al Volo potrebbe chiedere l'inserimento e l'utilizzo di personale, oltre quanto disposto, in modo autonomo dalla ditta appaltante, solo a fronte di un aumento di risorse economiche del contratto in essere;

la Vitrociset, con lettera spedita alle Organizzazioni Sindacali, alla Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'ENAV, avrebbe dichiarato di avere competenza e responsabilità nel garantire la sicurezza del volo in Italia;

a tale proposito, nel prevedere le prestazioni indispensabili da fornire durante gli scioperi, la società Vitrociset effettuerebbe la «comandata» di tutto il personale, la cui presenza in base ai turni di lavoro sia prevista nelle ore coincidenti con l'azione di sciopero proclamata, per assicurare lo svolgimento della normale prestazione lavorativa in tutti gli aeroporti ed i siti operativi funzionali all'assistenza al volo, prevedendo così la negazione del diritto di sciopero ai propri dipendenti in nome della sicurezza del volo;

considerando che:

le Organizzazioni Sindacali contesterebbero regolarmente le «comandate» aziendali adottando proprie modalità ed istituendo autonomamente dei presidi per garantire in reperibilità le previsioni della legge sullo sciopero e le indicazioni della Commissione di garanzia;

gli scioperi di detto personale non verrebbero più inseriti nell'elenco degli scioperi nazionali dall'Osservatorio sui Conflitti sindacali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la loro probabile influenza al fine di possibili ricadute o disagi all'utenza;

probabilmente per lo stesso motivo pochissimi provvedimenti di competenza ministeriale avrebbero bloccato o differito gli scioperi proclamati dalle maestranze Vitrociset;

le dichiarazioni della Vitrociset in merito al ruolo essenziale svolto ai fini della sicurezza dell'assistenza al volo aprono inquietanti interrogativi su chi avrebbe effettiva competenza a garantire la sicurezza in questo delicato settore e sul come verrebbe gestita questa responsabilità,

si chiede di sapere:

se risulti rispettato il programma che fisserebbe i compiti istituzionali ed i requisiti dei servizi offerti da ENAV;

se l'ENAV abbia delegato alla Vitrociset, in qualche modo o misura, il compito di garantire la sicurezza nel settore dell'assistenza al volo;

se il contratto di manutenzione stipulato tra ENAV e Vitrociset preveda la certificazione dei tecnici e delle maestranze che operano sulle apparecchiature strategiche per l'assistenza al volo e se ciò sia neutrale o funzionale ai fini della sicurezza da ottenere nel settore;

se il contratto di manutenzione delle apparecchiature per l'assistenza al volo definito con la Vitrociset sia coerente con il Contratto di programma ed il Contratto di servizio stipulato dall'ENAV con lo Stato;

se le previsioni del contratto di manutenzione stipulato tra ENAV e Vitrociset, che lascerebbe a quest'ultima la facoltà dell'organizzazione del

lavoro, la determinazione degli organici tecnici impiegati e la tempistica degli interventi, siano elementi estranei o utili ai fini della sicurezza da garantire nel settore dell'assistenza al volo.

(4-03324)

(12 novembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, sono state richieste informazioni all'ENAV – Ente nazionale assistenza al volo che rappresenta quanto segue.

Con il contratto stipulato in data 20 dicembre 2001, sono stati affidati alla società Vitrociset, i servizi di gestione tecnica, manutenzione e gestione logistica degli impianti di assistenza al volo dislocati sull'intero territorio nazionali.

L'impresa in questione svolge tale servizio per l'Ente summenzionato sin dal 1989 ed in precedenza lo svolgeva per conto dell'Aeronautica Militare.

Le specifiche tecniche elaborate per l'esecuzione del servizio, improntate alla definizione di un contratto «a risultato», definiscono una serie di obiettivi contrattuali da raggiungere, di cui i principali comunicati ENAV si riassumono qui di seguito:

Elevatissima disponibilità operativa di tutti i sistemi affidati in gestione e manutenzione dell'Impresa (diversificata in funzione della tipologia dei sistemi e comunque sempre superiore al 90 per cento),

Definizione di un «equipaggiamento minimo», inteso come insieme dei sistemi da mantenere comunque e sempre efficienti al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di assistenza al volo.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di disponibilità degli impianti o la perdita anche temporanea, di sistemi facenti parte del citato «equipaggiamento minimo», dà luogo all'applicazione di forti penalizzazioni economiche nei confronti dell'Impresa, calcolate in base a parametri indicatori del peso operativo dei siti e sistemi stessi.

In tale contesto contrattuale del tipo «a risultato», all'impresa è demandato il compito di dimensionare e porre in essere l'organizzazione necessaria allo svolgimento del servizio, ferma restando la necessità di garantire il rispetto delle normative nazionali ed internazionali (ICAO, Eurocontrol, eccetera) applicabili in termini di manutenzione e presidio tecnico degli impianti.

L'ENAV ha la possibilità, qualora eventi di carattere eccezionale lo rendano necessario, di richiedere all'Impresa un presidio tecnico straordinario.

L'Ente fa conoscere, inoltre, che la società Vitrociset, in occasione di scioperi del proprio personale, invia apposita lettera alle Organizzazioni Sindacali, alla Commissione di garanzia, al Ministero delle infrastrutture e trasporti ed all'ENAV SpA, con la quale provvede a contingentare i lavoratori addetti al servizio di gestione tecnica degli impianti. Nella mede-

sima comunicazione viene correttamente fatto preciso riferimento agli impegni assunti dall'Impresa circa la garanzia di prestazioni (gestione tecnica degli impianti operativi) che sono necessarie a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di volo.

Nell'ambito di tale comunicazione, non è stato peraltro fatto alcun riferimento alla sicurezza che, anche attraverso l'eventuale adozione di specifiche misure di restrizione del traffico, è sempre garantita. La valutazione circa l'opportunità di adottare tali misure nonché il grado di restrizione, è di esclusiva competenza dell'ENAV stessa.

Per quanto concerne la certificazione dei tecnici e delle maestranze che operano sulle apparecchiature strategiche per l'assistenza al volo, in assenza di specifiche normative e disposizioni internazionali sull'argomento (in corso di definizione a livello Eurocontrol) l'Ente sottolinea che le specifiche tecniche a base del contratto prevedono che la società Vitrociset metta a disposizione una adeguata struttura tecnico-organizzativa per la quale è richiesto personale tecnico e sistemistico con preparazione e conoscenza approfondita dei sistemi affidati in gestione e manutenzione, *know-how* applicativo ed operativo specifico nonché una struttura di assicurazione della qualità particolarmente incentrata sugli aspetti manutentivi di sistemi operativi.

L'ENAV fa presente, infine, che la società Vitrociset risulta certificata UNI EN ISO 9000 per le categorie interessate alle specifiche attività e ciò significa che metodi, procedure, processi e struttura sono adeguati per conseguire i livelli di qualità richiesti al contratto.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(14 marzo 2003)

RIPAMONTI, CARELLA, DE PETRIS, DONATI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle comunicazioni.* – Premesso che:

Poste Italiane SpA, società per azioni a totale capitale pubblico, negli ultimi anni ha promosso campagne televisive per incrementare le sue iniziative con successo in termini di risultati e di simpatia ed in queste campagne ha sempre utilizzato un linguaggio semplice e chiaro per informare i cittadini sulle novità e sui progressi raggiunti;

Poste Italiane si avvale per la realizzazione dei propri messaggi pubblicitari anche di Publitalia che è in competizione con Sipra nel mercato della pubblicità;

considerando che Poste Italiane in materia di comunicazione dovrebbe dare il suo contributo affinché i mezzi di diffusione sollecitino nei cittadini la coscienza civile per il rispetto delle tematiche ambientali, si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover sollecitare Poste Italiane ad interrompere la trasmissione dello spot attualmente in onda sulle reti RAI e Mediaset

dove, in totale assenza delle regole di rispetto dell'ambiente, c'è un personaggio che, strappando la carta di un pacco, la getta per terra senza che alcuno lo rimproveri, anzi mostra di essere compiaciuto di averlo fatto;

se corrisponda al vero che Poste Italia abbia voluto realizzare questo spot per non deludere le aspettative di Publitalia, cui era stato garantito da tempo un cospicuo budget pubblicitario rispetto a quello riservato a Sipra.

(4-03576)

(18 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che questo Ministero è stato incaricato di rispondere dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statuari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che il filmato, citato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, trasmesso nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2002 ed il 1° gennaio 2003 non è più in programmazione.

Al riguardo, la società Poste Italiane ha comunicato che la finalità che il filmato si proponeva di raggiungere, cioè di suscitare curiosità, attesa e quindi il coinvolgimento emotivo degli spettatori mediante sequenze articolate in una continuità narrativa, sarebbe sicuramente risultata compromessa da un'eventuale azione di raccolta e ripiegamento della carta. Analogamente – ha precisato, inoltre, la stessa società Poste Italiane – non sarebbe stato opportuno inserire nella scena in argomento alcun rimprovero, poiché l'involontarietà del gesto era intuitivamente evidente.

A quanto precede la Società ha aggiunto che l'involucro che il protagonista emozionato strappa nello spot per verificare il contenuto del pacchetto, non è gettato per terra, come potrebbe sembrare, ma viene semplicemente abbandonato al vento, senza peraltro che il gesto sia sottolineato da alcun atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'ambiente.

In conclusione, la società Poste Italiane ha comunicato che non trova riscontro nei dati aziendali l'asserzione secondo la quale «Poste abbia vo-

luto realizzare questo spot per non deludere le attese di Publitalia ...», poiché il piano delle trasmissioni pubblicitarie televisive, curato da un «Centro Media» esterno, è pianificato con congruo anticipo secondo criteri oggettivamente verificabili quali, ad esempio, il *target* di Poste o la disponibilità di spazi televisivi nei diversi periodi dell'anno.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(17 marzo 2003)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che, da quanto emerge dall'analisi dei dati di traffico relativi ai primi dieci mesi del 2002, l'aeroporto di Brindisi ha fatto registrare un sensibile miglioramento dei risultati rispetto agli anni precedenti;

che in particolare nel mese di ottobre 2002 per quanto riguarda i passeggeri in arrivo e in partenza vi è stato un aumento del 49,83% e del 19,8% rispetto al 2000;

che tale sensibile incremento vi è stato sia per il traffico di linea sia per quanto riguarda i voli *charter*;

che nei primi dieci mesi di quest'anno il traffico passeggeri ha raggiunto quota 541.189 confermando i valori degli anni precedenti;

che «Alitalia» e «Volare» hanno avuto considerevoli ritorni economici per l'alto utilizzo degli aerei;

rilevato che le Società innanzi citate dovrebbero portare avanti una diversa politica nei confronti dello Scalo brindisino aumentando le frequenze dei viaggi e soprattutto incentivando l'utilizzo dell'aereo con tariffe più convenienti come avviene per altri aeroporti e per altri voli,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinché Alitalia e Volare aumentino i voli da e per Brindisi e praticino tariffe più convenienti.

(4-03318)

(12 novembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, l'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – interessato a riguardo riferisce quanto segue.

La Società Alitalia opera sulla linea Roma-Brindisi con quattro collegamenti giornalieri in grado – si sostiene – di soddisfare le esigenze dell'utenza garantendo, in tal modo, la possibilità di rientro nella stessa giornata e consentendo, attraverso un sistema di voli in coincidenza in arrivo da Brindisi, il collegamento sia con il resto dell'Italia sia con le principali destinazioni europee ed internazionali servite da Roma.

Nello scorso periodo estivo, è stato attivato un quinto collegamento, in connessione con un incremento della domanda, a differenza di quanto si

verifica nel restante periodo dell'anno dove invece si riscontra un decremento della stessa di circa il 30 per cento.

Sulla tratta in questione, infatti, l'ENAC fa presente che, malgrado l'abbandono della società Airone che ha operato fino al 2001, fatta eccezione per il periodo estivo, la compagnia Alitalia ha registrato nei primi mesi dell'anno un calo del trasporto aereo pari al -10 per cento ed un coefficiente di riempimento del 65,6 per cento anch'esso in calo di -1,9 punti percentuali.

Alla luce di quanto suesposto, non sembra quindi che l'offerta sia stata inadeguata alla domanda.

Per quanto attiene alla politica aziendale dell'Alitalia e di Volare nei confronti dello scalo brindisino e gli interventi richiesti al fine di aumentare l'offerta di collegamenti su detta destinazione, l'ENAC fa conoscere che l'attività di trasporto aereo in ambito comunitario e, quindi, anche fra gli scali nazionali aperti al traffico commerciale è disciplinata dalla normativa comunitaria che, con il cosiddetto terzo pacchetto costituito dai Regolamenti 2407/92, 2408/92, 2409/92, ha disciplinato il rilascio delle licenze di trasporto aereo da parte dei vettori della comunità e la determinazione delle tariffe dei vari servizi.

Ai sensi della predetta normativa ogni Stato rilascia le licenze di esercizio dell'attività aerea e consente ai vettori comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della comunità.

Ciascun vettore comunitario, quindi, determina in piena autonomia le tratte da attivare, sulla base di valutazioni che precipuamente attengono al rischio di impresa ed alla redditività di ogni singola tratta.

Nessuno Stato membro può, pertanto, imporre collegamenti o frequenze su rotte già asservite. La stessa normativa comunitaria prevede, peraltro, come unica eccezione alla libertà dei vettori (e per quanto riguarda l'Italia limitatamente a taluni aeroporti individuati dall'apposita legge n. 448 del 2001), la possibilità per ciascuno Stato di costituire oneri di servizio pubblico, allo scopo di servire con collegamenti aerei aeroporti situati in zone periferiche o in via di sviluppo o su una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nell'ambito del proprio territorio qualora detta rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione stessa.

Analogamente ed in attuazione del medesimo principio di liberalizzazione, il Regolamento n. 2409/92 stabilisce unicamente i criteri per la determinazione delle tariffe che sono autonomamente fissate dai vettori ed in ordine alle quali l'unico possibile intervento dello Stato è nel senso di proteggere i consumatori da tariffe troppo onerose ovvero di salvaguardare l'intero sistema industriale da processi di ribasso portati agli estremi.

A tal riguardo l'ENAC fa presente che la Compagnia Alitalia determina le proprie tariffe sulla base delle distanze ortodromiche, in relazione ai tempi di volo e tenendo presente le strategie proprie di un sistema basato sulla concorrenza e sulla competitività.

L'Ente informa, infine, che l'Alitalia ha recentemente lanciato sul mercato, per la tratta Roma-Brindisi anche una tariffa promozionale che

è stata applicata dal 16 settembre 2002 al 15 dicembre 2002 pari a 110 euro a/r che è stata reiterata per l'ulteriore periodo, ricorrente dal 16 dicembre 2002 al 29 marzo 2003.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(14 marzo 2003)

VISERTA COSTANTINI. – *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

circa 500 segretari comunali e provinciali si trovano nella condizione di disponibilità dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

benchè alcuni di questi abbiano chiesto l'attivazione della mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 nessuna risposta è stata loro fornita per cui continuano a restare nella condizione di disponibilità;

circa 60, dei 500, già dal prossimo mese di aprile matureranno i termini previsti dall'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui dovrebbero essere «collocati d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica»;

corre voce che scaduto il periodo di disponibilità e nelle more della procedura della mobilità d'ufficio addirittura verrebbero privati del trattamento economico benchè questo sia garantito dalla legge e da un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

tale situazione di incertezza comincia a preoccupare notevolmente i soggetti interessati e le loro famiglie che vivono del proprio stipendio;

addirittura fra i 60 vi sono alcuni prossimi all'età minima richiesta per la pensione per cui si vedrebbero a rischio addirittura il trattamento pensionistico,

l'interrogante chiede di sapere quali azioni il Governo intenda prendere per dare soluzione alle attese dei Segretari Comunali e Provinciali in condizione di disponibilità che si vedono minacciati:

rispetto alla certezza del loro posto di lavoro garantito sia da un contratto di lavoro a tempo indeterminato che li lega alla Pubblica Amministrazione sia dalla legge di riforma dello stato giuridico;

nelle condizioni economiche qualora si dovesse concretizzare la minacciata sospensione dei trattamenti economici nonostante le garanzie di legge.

(4-03907)

(18 febbraio 2003)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto riguarda la condizione dei segretari comunali e provinciali che si trovano in posizione di disponibilità non avendo ricevuto alcun provvedimento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, competente in materia.

L'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha inteso fornire una risposta a tutela della posizione di tali segretari mediante la delibera del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 212 del 9 maggio 2002, ribadendo quanto già disposto nell'articolo 19, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, e cioè che il periodo di collocamento in disponibilità dei segretari resta sospeso limitatamente ai periodi in cui gli stessi sono collocati in aspettativa per maternità, in aspettativa per mandato elettorale, in aspettativa per mandato sindacale, in aspettativa per malattia; confermando, pertanto, che il collocamento in disponibilità deve presupporre che il segretario rimanga privo di incarichi per un periodo ininterrotto di quattro anni.

Per i segretari comunali e provinciali che si trovano nella fattispecie di cui all'articolo 19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 – e cioè prossimi alla scadenza del periodo di quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare presso sedi di segreteria – sulla base delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001 relative alla gestione delle eccedenze di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, si deve ritenere che al datore di lavoro, che, nel caso di specie deve individuarsi nell'Agenzia ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 267 del 2000, spetta l'onere di corrispondere il trattamento economico al personale in attesa di essere collocato in mobilità e sino al collocamento stesso; salva la possibilità di rivalersi nei confronti dell'amministrazione «di destinazione», previo concorde formale avviso della medesima.

Pertanto, al segretario comunale che si trovi nella posizione di cui sopra, deve essere erogata la retribuzione spettante, in attesa di collocamento in mobilità.

A tale proposito, il Consiglio Nazionale di Amministrazione, con la sopracitata delibera, ha pertanto autorizzato il Responsabile dell'Area Operativo Contabile all'erogazione degli emolumenti ai segretari comunali e provinciali in attesa di essere collocati in mobilità e sino al collocamento stesso, disponendo al contempo che vengano espletati tutti gli adempimenti necessari affinché tale collocamento in mobilità venga realizzato nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica dei segretari stessi, così come disposto non solamente dall'articolo 19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, ma anche dall'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La preoccupazione di una perdita della posizione giuridica da parte dei segretari, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, non è configurabile, anche perché tale situazione verrebbe a verificarsi in palese violazione delle previsioni normative degli articoli sopracitati, che prescrivono che la procedura di mobilità d'ufficio dei segretari che non abbiano preso

servizio in qualità di titolari per quattro anni debba avvenire nella piena salvaguardia della posizione giuridica, oltre che economica, degli stessi.

Al riguardo occorre poi evidenziare come il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto in data 16 maggio 2001, ha inteso tutelare ulteriormente la categoria assicurando agli stessi uno «status» equiparabile a quello dei dirigenti anche in relazione alle procedure di mobilità, prevedendo in particolare che i segretari comunali e provinciali di fascia professionale A e B devono essere equiparati al personale delle pubbliche amministrazioni con qualifica dirigenziale, mentre i segretari iscritti nella fascia C vengono comunque equiparati alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione.

All'atto del collocamento nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni tramite le procedure di mobilità, il segretario comunale e provinciale continuerebbe pertanto a beneficiare della posizione acquisita in ordine alla propria situazione giuridica ed economica, pienamente tutelata dalle menzionate disposizioni normative e contrattuali.

La delibera n. 375 del 2002 dell'11 settembre 2002 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia ha recepito un parere del Dipartimento della funzione pubblica, e su conforme orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze, ha confermato la corresponsione del trattamento economico ai segretari in attesa di essere collocati in mobilità e sino al collocamento stesso.

Infine, sempre come soluzione transitoria, lo stesso Consiglio Nazionale di Amministrazione ha, con la delibera in questione, riconosciuto legittima l'aspirazione alla nomina, quali titolari di sede, dei Segretari collocati in mobilità d'ufficio, adducendo a motivo di ciò la loro permanente iscrizione nell'Albo Nazionale.

Circa i paventati riflessi negativi sul trattamento economico e pensionistico dei funzionari interessati, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, occorre specificare che le attuali dimensioni quantitative del fenomeno sono contenute. Invero, a seguito di specifico monitoraggio aggiornato al 31 ottobre 2002, l'Agenzia ha individuato in 32 unità i segretari per cui opererebbe la mobilità d'ufficio.

Tuttavia le citate deliberazioni, pur utilmente operando a tutela degli interessi dei Segretari in mobilità, non possono costituire una soluzione definitiva del problema, come, del resto, la stessa Agenzia mostra di ritenere.

Infine, si segnala che, l'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», prevede una modifica all'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

Tale articolo, dedicato alla «Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilità» prevede un'ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti, e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria essi sono assegnati d'ufficio, rispetto alla sede ove presta ser-

vizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni dello Stato.

La modifica recentemente introdotta ha aggiunto anche «gli Uffici Territoriali del Governo», fra le Amministrazioni destinatarie, estendendo, quindi, ancor di più la possibilità di una utile collocazione dei segretari comunali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(20 marzo 2003)
